



FLESSIBILITÀ ORARIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 255

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

~~7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.~~

L'amministrazione della Difesa avrà cura di prevedere l'articolazione dell'orario settimanale di lavoro con fasce temporali di flessibilità di inizio e termine delle attività lavorative di almeno un'ora. Tale modalità di flessibilità oraria dovrà essere attuata in maniera ordinaria presso ogni articolazione della Difesa e potrà essere derogata solo con provvedimenti motivati connessi ad attività operative ed addestrative e limitatamente al solo personale coinvolto in tali attività.



ORARIO DI LAVORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Art. 11

Orario di lavoro

2. I servizi armati e non, inclusi quelli operativi e/o logistici di reparto, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa o **di riposo turno** qualora effettuati nelle predette giornate.

7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro ~~le quattro settimane successive~~ **l'anno successivo**;



DIRITTO ALLO STUDIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 171

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

Art. 16

Diritto allo studio

1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le ~~quattro~~ **cinque** giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di ~~sei~~ **otto** ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.



BUONO PASTO E INTOLLERANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Art. 17

L'Amministrazione **su richiesta del personale che abbia particolari intolleranze alimentari o personale impiegato in turnazione per servizi armati e operativi di reparto**, può concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 7,00, **anche** quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia **possibile impossibile** assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.



PROROGA CONCESSIONE ALLOGGI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n. 163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Art. 19

Proroga concessione alloggi

1. Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarità della concessione ~~fino al 31 dicembre 2005~~ fino all'anno successivo, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.
1. *bis* Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), che abbia terminato il servizio attivo entro il tempo massimo di due anni dalla data di collocamento in congedo perde il titolo di assegnatario e concessione



INCREMENTO MAGGIORAZIONE DIARIA E CRITERI PER IDONEITÀ ALLOGGIATIVA PER IL PERSONALE IN MIX

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 171

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

Art. 7

Trattamento di missione

6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e ,se attribuibili, quelle dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, e successive modifiche ed integrazioni, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 40,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. ~~La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi.~~ In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. ~~Ove possibile, il predetto L' alloggio deve prevedere esclusivamente la sistemazione in camera singola, ed essere rispondente ai normali a standard alloggiativi all'uopo predeterminati. L'adeguatezza della sistemazione alloggiativa di ogni ente/distaccamento/istituto è determinata in base a criteri di valutazione che fissano gli standard minimi strutturali e di arredo degli alloggi da parte di una Commissione competente alla quale sono chiamati a far parte rappresentanti degli Stati Maggiori interessati e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.~~



APPLICAZIONE NOVITÀ LEGGE 104/92 IN TEMA DI “CARE-GIVER”, ESENZIONE SERVIZIO NOTTURNO, PERMESSI E FRUITORI PLURIMI

Per le modifiche apportate dal D. leg.vo 30 giugno 2022 n. 105 in materia di permessi mensili per l’assistenza a familiare con handicap grave ex lege n. 104/92, nonché in materia di congedo biennale per l’assistenza ex art. 42, co. 5, D. leg.vo n. 151/2001:

- ai caregiver che assistono persone disabili ai sensi della Legge 104 l’art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 concede la possibilità di fruire di un periodo di congedo straordinario della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, anche in modo frazionato nel tempo, indipendentemente dal numero di persone disabili che assiste;
- fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti (...) che possono fruirne in via alternativa tra loro.”;
- legge 104 art.3 comma 1: rifiuto lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto disabile. Per lavoro notturno, ricordiamolo, si intende quel periodo di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.



FORFETTIZZAZIONE PASTI

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

Art. 10

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo». **In un'ottica di sburocratizzazione e snellimento delle attività di liquidazione a far data dal 01/01/2025 al personale, che avendo maturato il diritto al pasto e non presenta la documentazione probante delle spese, è comunque garantito il rimborso forfettario pari al 70% del limite massimo in vigore nel tempo.** Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, è dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,



CONGEDO PARENTALE

Norme integrative e modificative al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nello specifico l'articolo 1, al comma 359, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha integrato la fine dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 34 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Recepire in contratto il seguente testo:

“Elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione”, ha disposto l’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per la durata massima di un mese di congedo, fino ai sei anni di vita del bambino, consentendo di fatto di migliorare la condizione reddituale del genitore lavoratore dipendente”.

Ciò in considerazione del fatto che l'art. 1493 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice di Ordinamento Militare) estende l'applicazione della normativa in materia di maternità e paternità a tutto il personale delle Forze armate e Forze di polizia, si chiede la piena applicazione di tale beneficio al personale del Comparto Difesa e Sicurezza.



LICENZA E RIPOSO SOLIDALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 56

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».

Art. 19

Licenza e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza armata di assistere i familiari e figli minori componenti il nucleo familiare che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti anche di breve durata:

- a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
- b) le quattro giornate di riposo di cui alla [legge 23 dicembre 1977, n. 937](#).

2. La cessione di cui al comma 1:

- a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
- b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere dei Sindacati maggiormente rappresentativi della rappresentanza centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

3. Il militare ricevente:

- a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- b) può chiedere massimo sessanta ~~trenta~~ giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
- c) può avvalersi dei giorni ricevuti pur non avendo fruito completamente ~~solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione~~ dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla [legge 23 dicembre 1977, n. 937](#), allo stesso spettanti ~~ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima~~.



BANCA DELLE ORE DI STRAORDINARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»

Art. 13

Orario di lavoro

7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. **Laddove ciò non sia stato possibile le ore così maturate e non retribuite formeranno oggetto di una apposita banca delle ore a disposizione del personale, da godere, anche in forma di licenza, sino al termine della carriera militare.**

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.



LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Art. 1

Indennità di trasferimento

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a ~~trenta- trentasei~~ diarie di missione ~~in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.~~

1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, ~~anche~~ se distante ~~meno di oltre~~ dieci chilometri. ~~a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.~~

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del ~~20~~ 30 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di ~~lire 1.000.000~~ 800€ mensili ~~(se trasferito in un grande comune metropolitano, capoluogo di Regione o di Provincia)~~ per un periodo non superiore a trentasei mesi; 500€ mensili per tutte le altre municipalità. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Art. 11

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche alla presente legge, valutati in xxxxxx di euro per il 2025, xxxxx di euro per il 2026 e di xxxxx per il 2027, si provvede attingendo dai risparmi della L. 244/2012 nonché da appositi stanziamenti di bilancio.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- 1-bis Le ulteriori nuove disposizioni inserite all'interno del citato art. 1, si applicano a tutti i trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



RECUPERO DELLA FESTIVITÀ O DELLA GIORNATA NON LAVORATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0062)

Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022*)

Art. 14

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

L'obiettivo è ricondurre a legalità le disposizioni di rango regolamentare della Difesa (Segredifesa e SSMM in disciplina orario di lavoro) e di ottenere il riconoscimento dei Recuperi Festività non goduti o in alternativa il risarcimento del corrispettivo economico di tali giornate, a favore del Personale Militare (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e VFI – VFP4) : - che abbia svolto, in regime aeroportuale (ossia non in turnazione auto compensante) “SERVIZI ARMATI E NON” continuativi di durata pari o superiore a 24 ore, iniziati nella giornata del venerdì e terminati il sabato, iniziati nella giornata di sabato e terminati la domenica, ovvero iniziati in giornata prefestiva (o non lavorativa) e terminati in giornata festiva; - nei confronti del quale, in relazione ai servizi prestati oggi, normalmente ed in maniera arbitraria e illegittima, viene riconosciuta una sola o nessuna giornata di Recupero Festività partendo dall'erroneo assunto “...a quei servizi iniziati nella giornata non lavorativa o festiva”.



LAVORO AGILE E MODALITÀ DI ACCESSO PER I MILITARI

Lavoro agile è una delle modalità ordinarie della prestazione di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale, finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa; essa si svolge secondo i seguenti criteri di flessibilità:

1. Il lavoro svolto nelle forme del lavoro agile persegue le seguenti finalità:
 - a) agevolare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, introducendo una maggiore flessibilità in un'ottica di miglioramento delle attività lavorative e dei servizi erogati;
 - b) promuovere la mobilità sostenibile attraverso la riduzione degli spostamenti, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano;
 - c) introdurre soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura lavorativa orientata allo svolgimento della prestazione di lavoro per fasi cicli e obiettivi;
 - d) valorizzare il ricorso a nuove tecnologie e razionalizzare gli spazi lavorativi, realizzando economie di spesa e di gestione;
 - e) contemperare le esigenze di mobilità territoriale del personale con la necessità di assicurare la continuità dell'attività amministrativa degli Uffici.
2. Ai fini del successivo articolato proposto per l'introduzione dello SW per i militari si intende per:
 - a) autonomia e responsabilità nello svolgimento della prestazione lavorativa, che viene a definirsi per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro;
 - b) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno della sede di lavoro ed in parte all'esterno senza vincoli di orario ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
 - c) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici propri o assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività eseguibile in modalità agile senza la necessità di una postazione fissa e predefinita.

Sede di lavoro: residenza/domicilio od altro luogo dichiarato presso cui il militare presterà servizio in sw.

Attività eseguibili in modalità agile: progetti assegnati ovvero attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro e che, quindi, possono essere espletate anche al di fuori di essa mediante il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.

Dotazione informatica: la strumentazione costituita da personal computer, *tablet*, *smartphone*, applicazioni *software*, ecc., forniti dall'Amministrazione al dipendente e/o di proprietà di quest'ultimo utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa agile.



OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della prestazione in modalità agile per i militari possono essere:

- a) i corsi di formazione primaria svolti attualmente presso le Scuole di Formazione;
- b) i corsi di aggiornamento programmati e svolti dalle Forze Armate senza distinzione di ruoli e categorie del personale militare;
- c) corsi previsti e programmati fuori dalla sede di servizio nel caso in cui non vi sia struttura alloggiativa idonea ad ospitare i corsisti.

PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO

1. Possono chiedere di avvalersi della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile le prestazioni di cui all'art. di cui sopra, qualora sussistano le seguenti condizioni minime:
 - a) che non sia possibile svolgere in presenza l'attività a cui è ordinariamente assegnato il militare;
 - b) che sia fornita dall'Amministrazione ove possibile, o in alternativa sia nelle disponibilità del dipendente, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
 - c) che sia possibile l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività;
 - e) che sia possibile valutare i risultati conseguiti, senza discriminazioni fra quelli resi in presenza e quelli resi in modalità agile.
2. L'ammissione al lavoro agile avviene, in presenza delle precedenti condizioni minime, su richiesta del militare, nel rispetto del principio di pari opportunità e di non discriminazione. A tal fine è opportuno garantire il criterio di rotazione tra lavoro agile ed in presenza, estendendo la modalità di lavoro agile - laddove consentito dalla natura delle attività, dalle attitudini del personale coinvolto e dall'organizzazione curando la più ampia platea dei destinatari accogliendo le richieste presentate.